

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti

in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) il massimale è fissato a 88 000 pezzi; che alla data del 23 marzo 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 3 aprile 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.